

SCHEMA CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE AI
SENSI DELL'ORDINANZA C.D.P.C. n. 658/2020 A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemilaventi (2020) addì _____ del mese di _____ nella Sede Municipale di Mareno di Piave sito a Mareno di Piave in P.zza Municipio n. 13,

TRA

Il Comune di Mareno di Piave - Codice fiscale 82006050262 – Partita Iva 00798510269, nella persona di _____ che interviene al presente atto in qualità di _____

E

l'Esercizio commerciale _____ con sede operativa in Mareno di Piave
Via _____ P.IVA _____
nella persona di _____ che interviene al presente atto in qualità di _____ in esecuzione del Decreto Sindacale n. 3 del 08.04.2020 di regolamentazione delle procedure e dei criteri per l'erogazione di buoni spesa nonché della determinazione del Responsabile del 3° Servizio n. 25 del 08.04.2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati, così come disposto dall'Ordinanza emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute, al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

L'Amministrazione Comunale eroga contributi economici, ai cittadini aventi diritto in relazione alla propria situazione economica conseguente all'emergenza da Covid-19, nella forma di buoni spesa cartacei del valore di euro 5,00 (cinque), euro 20,00 (venti) ed euro 50,00 (cinquanta).

I buoni spesa potranno essere spesi, anche cumulativamente, presso l'esercizio convenzionato entro la data del 31.07.2020, salvo eventuali proroghe.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato, indicativamente con cadenza quindicinale, all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di rendicontazione con invio al Comune di fattura elettronica (CODICE UNIVOCO UFFICIO: **KK5IDC**) oppure con nota di richiesta rimborso (completa di codice IBAN) cui, in ogni caso, devono essere allegati i buoni spesa originali ricevuti. L'operazione è comunque considerata fuori campo IVA e non necessita di CIG. Il Comune provvederà al rimborso richiesto previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'Ufficio Servizi Sociali del Comune al massimo entro il mese successivo alla scadenza dei buoni.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali, non sono trasferibili né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto in contanti. L'utilizzo di tali buoni spesa comporta pertanto l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

In considerazione delle finalità dell'iniziativa, l'esercente si impegna ad applicare uno sconto pari al _____% (_____) sul valore della spesa.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti alimentari e di prima necessità delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari;
2. prodotti farmaceutici;
3. prodotti per la pulizia della casa;
4. prodotti per l'igiene personale;
5. pellet;
6. bombole di gas;

Sono tassativamente esclusi alcolici e tabacchi.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 31.07.2020 salvo eventuali proroghe.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Treviso, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la Sede Municipale del Comune di Mareno di Piave.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

L'esercente dichiara di impegnarsi a rispettare le disposizioni e le misure di prevenzione della

corruzione e della trasparenza adottate dall'Ente, disponibili e liberamente consultabili nell'apposita sezione, denominata Amministrazione Trasparente, del sito web del Comune consapevole che la loro violazione comporta la risoluzione della presente convenzione oltre ad ogni ulteriore sanzione quando il comportamento rilevato costituisca reato.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di Mareno di Piave

L'Esercizio Commerciale